

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2315 del 09/05/2017
Oggetto	D.P.R. N. 59/213. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "TRASPORTO E DEPOSITO CONTAINERS" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA FRANCESCO E LODOVICO CHIODI.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2400 del 09/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove MAGGIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA RAINBOW SRL . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "TRASPORTO E DEPOSITO CONTAINERS" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA FRANCESCO E LODOVICO CHIODI.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta RAINBOW SRL, avente sede legale in Comune di Podenzano, Loc. Crocetta di San Polo, via La Torre n. 2, presentata ai sensi della vigente normativa e nell'ambito del procedimento unico, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE con nota del 15 marzo 2017 (acquisita agli atti in data 16 marzo 2017, prot. n. 3012), al fine di ottenere l'autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "trasposto e deposito containers" da svolgersi nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, via Francesco e Lodovico Chiodi;

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia miscelato con acque domestiche in pubblica fognatura;

Vista, altresì, la documentazione integrativa inerente la valutazione di impatto acustico pervenuta a questa Struttura in data 30 marzo 2017 ed acquisita agli atti con prot. n. 3688;

PRESO ATTO che:

- il pozzetto di prelievo fiscale per le acque reflue di prima pioggia è quello posto immediatamente a monte dell'impianto di sollevamento dell'insediamento;
- lo scarico in oggetto, eseguito in pressione tramite un impianto di sollevamento privato, convoglia nel condotto fognario di pubblica fognatura nera (che parte dal pozzetto di allaccio che la ditta realizzerà al confine della propria proprietà privata), come evidenziato in Tav. 04 "Schema dell'impianto fognario":
 - le acque reflue domestiche (derivanti dai servizi igienici della villa, degli uffici, degli spogliatoi e dell'abitazione custode) trattate tramite n. 8 fosse biologiche Imhoff (REDI mod. 141-1/HT) e n. 6 degrassatori (REDI mod. 0531/2);
 - le acque di prima pioggia (derivanti dal dilavamento del piazzale adibito a deposito containers e del piazzale di accesso all'insediamento) trattate tramite apposito impianto costituito da pozzetto scolmatore, n. 2 vasche di accumulo prima pioggia (REDI CLS V2a e V2b) e deoliatore (REDI CLS 10);
- le acque meteoriche derivanti dai pluviali dei fabbricati dell'insediamento verranno convogliati direttamente nel reticolo delle acque superficiali più prossime, mentre le acque di seconda pioggia an-

dranno ad alimentare una vasca di laminazione appositamente dimensionata, con troppo pieno in canale di scolo agricolo; si evidenzia che tali acque non sono oggetto della presente autorizzazione;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 11 aprile 2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, tra cui la dichiarazione del Comune di Piacenza in ordine all'acquisizione della valutazione previsionale di impatto acustico ambientale presentata dalla Ditta e, che pertanto tale titolo abilitativo è da considerarsi ricompreso nell'AUA - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta **RAINBOW SRL**, per l'attività di "Trasporto e deposito containers" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, via Francesco e Lodovico Chiodi, dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 75 del 13 luglio 2016;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta RAINBOW SRL per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, ;

Ritenuto, altresì, in coerenza con quanto già prescritto dal Comune e poi attuato dalla Provincia (ora SAC) per scarichi simili, di ridefinire le prescrizioni n.ri 2, 5, 6, 7 e 9 (da considerarsi alla stregua di raccomandazioni e non rappresentanti specifiche condizioni rispetto all'ammissibilità dello scarico in questione) al fine di omologare, anche per le conseguenze sanzionatorie, le stesse a quanto già disposto con precedenti autorizzazioni riferite a casi analoghi;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 285/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RAINBOW SRL** (C. FISC. 00890240336) - avente sede legale in Comune di Podenzano(PC) Località Crocetta di San Polo, via La Torre n. 2 - per l'attività di "Trasporto e deposito containers" svolta nello impinto sito in Comune di Piacenza, via Francesco e Lodovico Chiodi. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di prima pioggia miscelato con acque domestiche in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di impartire**, per lo scarico **in pubblica fognatura di acque di prima pioggia miscelate con acque reflue domestiche** le seguenti **prescrizioni**:

- a) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (posto immediatamente a monte dell'impianto di sollevamento) i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
 - COD: ≤ 500 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;
- b) il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile agli Enti di controllo ed al personale del Gestore Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi dell'art. 26 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;
- c) la determinazione del volume scaricato dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di un contatore allo scarico opportunamente installato, a cura del titolare dello stesso e giudicato idoneo dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. In alternativa tale volume potrà essere stimato tramite il numero degli svuotamenti della vasca di prima pioggia che dovrà essere registrato (indicando la data) su di un apposito registro da tenersi presso lo stabilimento in oggetto;
- d) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di depurazione; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso impianto. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Compete;
- f) qualora dovessero registrarsi stati di fermo dell'impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presenti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari di cui alla precedente lettera a);

3. di fare salvo che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente ;

- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

4. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.